



**UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE
Onlus**

**Non solo coniuge e parenti, ma anche i compagni purché il partner sia un convivente stabile:
la Corte Costituzionale dichiara in parte illegittima la legge 104 del 1992.**

Permessi 104 allargati da oggi anche ai **conviventi** e non solo alle coppie sposate. È questo l'importante approdo cui è pervenuta ieri la **Corte costituzionale** che ha dichiarato parzialmente illegittima la **legge 104 del 1992** nella parte in cui non prevede anche i conviventi tra i soggetti fruitori dei tre giorni di permesso retribuiti al mese per assistere il familiare disabile.

È del resto in linea con il nuovo corso della legge il riconoscimento ai [conviventi degli stessi diritti \(e doveri\)](#) delle coppie unite da matrimonio. Non c'è dunque più alcuna ragione per escludere dai **permessi retribuiti 104** le cosiddette famiglie di fatto.

La sentenza – come tutte le pronunce della Consulta – è efficace immediatamente e vale per tutti gli italiani e non solo per le parti in causa: insomma ha la stessa forza di una **legge** che, quindi, cambia il diritto. Ma procediamo con ordine.

Quali conviventi hanno diritto ai permessi della legge 104?

In gergo tecnico vengono detti **conviventi "more uxorio"** e, con questo termine, avvocati e giudici sono soliti intendere non coloro che si limitano a vivere sotto lo stesso tetto e a dividere le relative spese, quanto piuttosto quelle coppie ormai stabili che, pur non essendo legate da regolari nozze, hanno iniziato un rapporto di convivenza duraturo, con il compagno dell'altro sesso, basato sugli stessi capisaldi del matrimonio (obbligo di fedeltà, di reciproca contribuzione economica, materiale e morale, ecc.). Insomma, si tratta delle coppie che non dividono solo il letto, ma che si considerano alla pari di una normale famiglia, anche senza aver mai celebrato il matrimonio.

Ebbene, secondo la giurisprudenza, le **coppie di fatto** – così vengono comunemente chiamate – hanno gli [stessi diritti e doveri](#) (l'uno nei confronti dell'altro) delle coppie comunemente sposate. Il che ha aperto la porta non solo agli ormai noti [contratti di convivenza](#), ma anche a un'estensione delle norme pubblicistiche riconosciute agli sposati. Tra queste, da qualche giorno, ci sono anche i **tre giorni di permesso dal lavoro**, per assistere il compagno/a portatore di handicap.

Pertanto, per le unioni civili formalizzate non vi è necessità di un'ulteriore pronuncia della Consulta, atteso che è la stessa recente legge che le disciplina che riconosce, in via generalizzata, alle persone unite civilmente il diritto a fruire dei diritti previsti per il coniuge ed, ora anche per il convivente "more uxorio", ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della Legge n.76 del 20 maggio 2016 che prevede testualmente che: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Come noto, la **legge 104** attribuisce tre giorni al mese di **permesso dal lavoro** – permessi che sono retribuiti dall'Inps – ad ogni dipendente che assiste **familiari con gravi handicap**. Secondo la Corte Costituzionale, tali permessi vanno riconosciuti anche al "**convivente more uxorio**" e non solo al coniuge e ai parenti e affini. Per tale ragione la Consulta ha dichiarato illegittimo il "famoso" articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 che, nella originale previsione letterale, individua tra i fruitori dei permessi in commento solo le coppie sposate e i familiari più stretti e non include, invece, i conviventi. Lacuna che i giudici ieri hanno colmato.

Sede Legale: Via Giovanni Sgambati n 3- 90145 Palermo

tel. 330 529278– fax 091 511515

C.F.: 92760430828

Mail: ufficiodisabiles@libero.it Sito internet: ufficiodisabiles.org



**UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE
DELLA PERSONA DISABILE
Onlus**

Al centro del problema non vi è, peraltro, solo il riconoscimento alle coppie di fatto degli stessi diritti delle coppie sposate, ma la tutela del **diritto alla salute**, salvaguardato dalla stessa Costituzione e che rientra a sua volta tra i diritti inviolabili della persona. Di conseguenza, per la Corte Costituzionale «è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito...non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità». La **legge 104/1992** è quindi incostituzionale rispetto all'articolo 3 della Costituzione non tanto perché non equipara coniuge e convivente, quanto piuttosto perché finisce per pregiudicare il diritto alla salute di alcune categorie di cittadini solo perché hanno scelto di non unirsi in matrimonio. Escludere costoro dai beneficiari dei permessi comporta un'irragionevole compressione del diritto del disabile a ricevere **assistenza**.

Per avere maggiori informazioni in merito alla Sentenza della Cassazione n. 213 anno 2106 vi segnaliamo il link: http://www.laleggepertutti.it/133768_permessi-legge-104-anche-al-convivente

Sede Legale: Via Giovanni Sgambati n 3- 90145 Palermo
tel. 330 529278– fax 091 511515
C.F.: 92760430828

Mail: ufficiodisabile@libero.it Sito internet: [ufficiodisabile.org](http://www.ufficiodisabile.org)